

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
AREA GESTIONALE**

DETERMINA N. 61 DEL 27 MARZO 2018

OGGETTO	Assegnazione, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, dell'alloggio popolare sito in Siracusa, Via A. Carratore n. 5/A, alla sig.ra Buccheri Venerina a seguito di abbandono dell'alloggio da parte del coniuge, Campisi Salvatore, assegnatario.
----------------	---

Il Direttore Generale

nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Gestionale

Premesso:

- che il sig. Campisi Salvatore, nato a Siracusa il 17.07.1969, era assegnatario dell'alloggio popolare indicato in oggetto;
- che lo stesso ha abbandonato la moglie e il figlio, trasferendo la propria residenza a Siracusa in Via Sant'Orsola, 27 scala B, int. 21 già dal 13/11/2015;
- che questo IACP ha chiesto al Comune di Siracusa la revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 17 lett. b) d.p.r. n. 1035/72 e dell'art. 26 della Legge n. 513/77;
- che, con Determina Dirigenziale n. 812 del 5/12/2017, il Comune ha deliberato la revoca dell'assegnazione dell'alloggio di ERP di proprietà dello IACP sito in Siracusa, Via A. Carratore 5/A al sig. Campisi Salvatore;
- che, con istanza prot. n. 8876 del 23/11/2015, la sig.ra Buccheri Venerina, nata a Siracusa il 21/01/1967, ha chiesto l'assegnazione in suo favore del predetto alloggio, ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 1035/72 a seguito dell'abbandono dell'immobile da parte del marito;
- che la suddetta richiesta può essere rivisitata alla luce della Determina dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, che disciplina l'assegnazione e la conseguente voltura del contratto locativo in favore dei familiari conviventi, anche in caso di abbandono dell'alloggio popolare da parte del legittimo assegnatario;
- che, con la predetta Determina, l'Ente ha previsto al punto 1 lett. C) l'ipotesi della voltura del contratto di locazione *"in caso di abbandono del nucleo familiare convivente da parte dell'assegnatario"*, stabilendo i seguenti presupposti: 1) che i familiari che subentrano nella locazione siano già inseriti nel contratto locativo dell'assegnatario; 2) che la convivenza risalga ad almeno due anni prima dell'abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario; 3) che vi sia un atto di rinuncia dell'assegnazione da parte dell'assegnatario o il provvedimento comunale di decadenza dell'assegnazione; 4) che l'abbandono non sia finalizzato al conseguimento di indebiti benefici (come l'acquisto di una casa adeguata al nucleo familiare da parte dell'assegnatario che abbandona l'alloggio);
- che, nel caso che ci occupa, sono soddisfatte le condizioni sopra richiamate poiché: 1) la sig.ra Buccheri Venerina, richiedente il subentro, è inserita nel contratto di locazione stipulato dall'Ente con l'assegnatario in data 10/08/1992; 2) la richiedente ha sempre convissuto con l'assegnatario fino alla data dell'abbandono dell'alloggio da parte di quest'ultimo; 3) il Comune di Siracusa ha adottato provvedimento di revoca dell'assegnazione con Determina Dirigenziale n. 812 del 05/12/2017, rendendo giuridicamente disponibile l'alloggio per una nuova assegnazione; 4) a favore

dell'assegnatario decaduto non risultano intestati beni immobili, né prima né dopo l'abbandono dell'alloggio;

Accertato che la richiedente è, pertanto, in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 1035/72 per l'assegnazione di alloggi di ERP;

Accertato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto di cui alla citata Determina n. 97/2015 del Dirigente l'Area Gestionale;

Vista l'istruttoria favorevole del Responsabile della U.O. Assegnazione e contratti sul possesso dei requisiti per l'assegnazione in capo al richiedente;

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa delle Utenze;

TUTTO CIÒ PREMESSO

determina

- 1) di accogliere l'istanza presentata, ai sensi della Determina n. 97 del 14/09/2015 del Dirigente l'Area Gestionale, dalla sig.ra Buccheri Venerina per la voltura del contratto di locazione relativo all'alloggio popolare sito in Siracusa, Via A. Carratore n. 5/A (c.i. 001704320107), per i motivi espressi in narrativa;
- 2) di autorizzare la U.O. "Assegnazione e contratti" dell'Area Gestionale a provvedere alla predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione, in favore della richiedente.

IL DIRETTORE GENERALE
nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Gestionale
f.to Marco Cannarella